



MINISTERO DELLA DIFESA

DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE

IL DIRETTORE GENERALE

- VISTA** la legge 10 aprile 1954, n. 113, sullo stato degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica e successive modificazioni;
- VISTA** la legge 20 settembre 1980, n. 574, concernente l'unificazione e il riordinamento dei ruoli normali, speciali e di complemento degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica e successive modificazioni;
- VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 luglio 1987, n. 411, modificato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 marzo 2000, n. 112, con cui sono stati fissati, tra l'altro, i limiti di altezza per l'ammissione ai concorsi per la nomina ad ufficiale dell'Aeronautica militare;
- VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, concernente il regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi e successive modificazioni;
- VISTO** il decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, concernente il riordino del reclutamento, dello stato giuridico e dell'avanzamento degli ufficiali e successive modificazioni ed integrazioni;
- VISTA** la legge 8 luglio 1998, n. 230, modificata dalla legge 2 agosto 2007, n. 130, concernente nuove norme in materia di obiezione di coscienza;
- VISTO** il decreto ministeriale 21 dicembre 1998, modificato con decreto ministeriale 25 gennaio 2007, concernente, tra l'altro, requisiti di partecipazione, titoli di studio, tipologia e modalità di svolgimento dei concorsi e delle prove d'esame per il reclutamento degli ufficiali dei ruoli normali dell'Aeronautica militare, emanato in applicazione dell'articolo 3, comma 2 del sopracitato decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490;
- VISTA** la legge 20 ottobre 1999, n. 380, concernente delega al governo per l'istituzione del servizio militare volontario femminile;
- VISTO** il decreto legislativo 31 gennaio 2000, n. 24, concernente disposizioni in materia di reclutamento su base volontaria, stato giuridico e avanzamento del personale militare femminile nelle Forze armate e nel Corpo della guardia di finanza;
- VISTO** il decreto ministeriale 4 aprile 2000, n. 114, emanato in applicazione dell'articolo 1, comma 5 della precitata legge 20 ottobre 1999, n. 380, concernente il regolamento recante norme per l'accertamento dell'idoneità al servizio militare, con annesso l'elenco delle imperfezioni ed infermità che sono causa di inidoneità, che prevede, tra l'altro, la possibilità di indicare nei bandi di concorso gli specifici requisiti psico-fisici che i candidati, in relazione alle esigenze di impiego, devono possedere;
- VISTO** l'articolo 16 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, concernente le funzioni dei dirigenti di uffici dirigenziali generali;
- VISTO** il decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, modificato con decreto legislativo 31 luglio 2003, n. 236, recante disposizioni concernenti la trasformazione progressiva

- dello strumento militare in professionale, a norma dell'articolo 3, comma 1 della legge 14 novembre 2000, n. 331;
- VISTA** la direttiva tecnica in data 5 dicembre 2005 della Direzione generale della sanità militare, integrata con il decreto dirigenziale 30 agosto 2007, contenente l'elenco delle imperfezioni e delle infermità che sono causa di inidoneità al servizio militare di cui all'annesso al sopracitato decreto ministeriale 4 aprile 2000, n. 114;
- VISTA** la direttiva tecnica in data 5 dicembre 2005 della Direzione generale della sanità militare, integrata con il decreto dirigenziale 20 settembre 2007, che delinea il profilo sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio militare;
- VISTA** la direttiva CGS n. 80 edizione marzo 2006 e successive modificazioni del Comando scuole dell'Aeronautica militare, concernente le norme per la selezione psico-attitudinale dei candidati partecipanti ai concorsi della medesima Forza armata;
- VISTO** il decreto dirigenziale 11 gennaio 2008 della Direzione generale della sanità militare, concernente la direttiva applicativa dei decreti dirigenziali 30 agosto 2007 e 20 settembre 2007 della medesima Direzione generale della sanità militare, per la selezione, l'arruolamento, il reclutamento e l'impiego, tra gli altri, del personale in servizio permanente nelle Forze armate dei soggetti affetti da deficit di G6PD;
- VISTA** la legge 23 dicembre 2009, n. 191, concernente disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010);
- VISTA** la legge 23 dicembre 2009, n. 192, concernente il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2010 ed il bilancio pluriennale per il triennio 2010-2012;
- VISTO** il decreto legge 1° gennaio 2010, n.1, concernente disposizioni urgenti per la proroga degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, nonché delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia e disposizioni urgenti per l'attivazione del Servizio europeo per l'azione esterna e per l'Amministrazione della difesa;
- RAVVISATA** la necessità di indire per l'anno 2010, al fine di soddisfare specifiche esigenze dell'Aeronautica militare, un concorso, per titoli ed esami, per la nomina di cinque Tenenti in servizio permanente nel ruolo normale del Corpo sanitario aeronautico;
- VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 2008, concernente la sua nomina a Direttore generale per il personale militare,

DECRETA

Articolo 1

Posti a concorso

1. E' indetto un concorso, per titoli ed esami, per la nomina di cinque Tenenti in servizio permanente nel ruolo normale del Corpo sanitario aeronautico, con riserva di un posto a favore degli ufficiali ausiliari che hanno prestato servizio senza demerito nell'Esercito, nella Marina e nell'Aeronautica.
2. Con successivo decreto dirigenziale sarà fissata la percentuale degli ulteriori posti riservati agli aventi titolo di cui all'articolo 9, comma 1 del decreto legge 1° gennaio 2010, n. 1.
3. Resta impregiudicata per l'Amministrazione la facoltà di revocare o annullare il presente bando di concorso, modificare il numero dei posti, annullare lo svolgimento delle attività previste dal concorso o l'ammissione dei vincitori al corso applicativo, in ragione di esigenze attualmente non valutabili né prevedibili, ovvero in applicazione di leggi di bilancio dello Stato o finanziarie o di disposizioni di contenimento della spesa pubblica. In tal caso l'Amministrazione provvederà a dare formale comunicazione mediante avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale, 4ª serie speciale.

Articolo 2

Requisiti di partecipazione

1. Al concorso di cui al precedente articolo 1 possono partecipare concorrenti di entrambi i sessi, che alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande, indicato nel successivo articolo 3, comma 1:
 - a) non abbiano superato:
 - 1) il 40° anno di età, se ufficiali in ferma prefissata che hanno completato un anno di servizio di cui all'articolo 24 del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215 o se ufficiali inferiori appartenenti alle forze di completamento di cui all'articolo 25 del medesimo decreto;
 - 2) il 32° anno di età se non appartenenti alle predette categorie;
 - b) siano cittadini italiani;
 - c) siano in possesso di laurea magistrale/specialistica in medicina e chirurgia e dell'abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo.

Saranno ritenuti validi anche i diplomi di laurea conseguiti secondo il precedente ordinamento, sostituiti dalla predetta laurea magistrale/specialistica, come previsto dal decreto interministeriale 5 maggio 2004 e successive integrazioni. Inoltre, saranno considerati validi eventuali diplomi di laurea equipollenti secondo il precedente ordinamento. Allo scopo, gli interessati avranno cura di allegare alla domanda di partecipazione il relativo provvedimento di equipollenza.

La partecipazione al concorso di coloro che hanno conseguito all'estero il titolo di studio prescritto è subordinata al riconoscimento da parte del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca dell'equipollenza del titolo stesso a quello precedentemente indicato. In tal caso, gli interessati avranno cura di allegare alla domanda di partecipazione al concorso l'attestazione di equipollenza al titolo di studio previsto in Italia;
 - d) godano dei diritti civili e politici;
 - e) non siano stati destituiti, dispensati o dichiarati decaduti dall'impiego presso una pubblica amministrazione ovvero prosciolti, d'autorità o d'ufficio, da precedente arruolamento nelle Forze armate o di polizia per motivi disciplinari o di inattitudine alla vita militare o per perdita permanente dei requisiti di idoneità fisica;
 - f) se concorrenti di sesso maschile, non siano stati dichiarati obiettori di coscienza ovvero ammessi a prestare servizio sostitutivo civile ai sensi della legge 8 luglio 1998, n. 230, a meno che abbiano presentato apposita dichiarazione irrevocabile di rinuncia allo status di obiettore di coscienza presso l'Ufficio nazionale per il servizio civile non prima che siano decorsi almeno cinque anni dalla data in cui sono stati collocati in congedo, come disposto dalla legge 2 agosto 2007, n.130. In tal caso, l'esito della dichiarazione dovrà essere allegato in copia alla domanda di partecipazione al concorso;
 - g) non siano stati imputati per delitti non colposi o sottoposti a misure di prevenzione o di sicurezza né siano in situazioni incompatibili con l'acquisizione o la conservazione dello stato di ufficiale.
2. Il conferimento della nomina ai vincitori del concorso e l'ammissione dei medesimi al prescritto corso applicativo sono subordinati:
 - a) al possesso dell' idoneità psico-fisica ed attitudinale al servizio incondizionato quali ufficiali in servizio permanente nel ruolo normale dell'Aeronautica militare, da accertarsi con le modalità di cui ai successivi articoli 6 e 7;
 - b) all'accertamento, anche successivo alla nomina, ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, del possesso dei requisiti di moralità e condotta stabiliti per l'ammissione ai concorsi nella magistratura, da accertarsi con le modalità previste dalla vigente normativa.
3. I requisiti di partecipazione al concorso di cui al precedente comma 1, ad eccezione di quello

indicato nella lettera a), dovranno essere mantenuti fino al conferimento della nomina ad ufficiale in servizio permanente e durante il successivo iter formativo.

Articolo 3 Domanda di partecipazione

1. La domanda di partecipazione al concorso dovrà essere:
 - a) redatta in carta semplice, secondo il modello riportato in allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto;
 - b) firmata per esteso dal concorrente (la firma in calce alla domanda, da apporre necessariamente in forma autografa e leggibile, non richiede l'autenticazione). La mancata sottoscrizione renderà la domanda irricevibile;
 - c) spedita, a pena di irricevibilità, esclusivamente a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento al Ministero della difesa - Direzione generale per il personale militare - I Reparto - 1^a Divisione reclutamento ufficiali - 4^a Sezione - casella postale 15317 - 00143 Roma, entro trenta giorni decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta ufficiale, 4^a serie speciale (a tal fine farà fede la data apposta dall'ufficio postale accettante). Qualora il trentesimo giorno sia festivo il termine di scadenza sarà prorogato al primo giorno seguente non festivo.
Alla domanda dovrà essere allegata una copia della carta d'identità o di altro documento di riconoscimento, in corso di validità.
I concorrenti dovranno aver cura di conservare copia della domanda e della ricevuta di spedizione della raccomandata, che dovranno essere esibite, a richiesta, all'atto della presentazione agli accertamenti psico-fisici.
I concorrenti, se militari in servizio, dovranno, inoltre, presentare copia della suddetta domanda al Comando del reparto/ente di appartenenza ovvero, se in congedo, ai Centri documentali dell'Esercito (ex distretti militari) o ai Dipartimenti militari marittimi/Capitanerie di porto ovvero alle Direzioni territoriali del personale della Regione aerea competenti per territorio o al Comando Aeronautica militare di Roma, di ascrizione in relazione alla loro residenza.
I concorrenti residenti all'estero, o che si trovino all'estero per motivi di servizio, potranno inoltrare la domanda entro il termine sopraindicato, anche per il tramite delle Autorità diplomatiche o consolari ovvero del Comando del reparto/ente di appartenenza che, dopo aver attestato sulla stessa la data di presentazione, ne cureranno l'immediato inoltro al succitato indirizzo.
In detti casi per la data di presentazione farà fede la data di assunzione a protocollo della domanda da parte dell'Autorità/Comando ricevente.
2. Il concorrente, consapevole delle conseguenze penali che, ai sensi dell'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, possono derivare da falsità in atti e da dichiarazioni mendaci, dovrà dichiarare nella domanda:
 - a) la lingua straniera (scelta tra la francese, la spagnola e la tedesca), nonché l'eventuale seconda lingua, nella quale intende sostenere la prova orale facoltativa (in aggiunta alla prova orale obbligatoria di lingua inglese);
 - b) i propri dati anagrafici (cognome, nome, luogo e data di nascita) e il codice fiscale;
 - c) la residenza ed il comune nelle cui liste elettorali è iscritto ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime. Se cittadino italiano residente all'estero, dovrà indicare anche l'ultima residenza in Italia della famiglia e la data di espatrio;
 - d) il recapito al quale desidera ricevere tutte le comunicazioni relative al concorso, completo di codice di avviamento postale, il numero telefonico ed un indirizzo di posta elettronica, se posseduto.

Il concorrente dovrà, altresì, segnalare tempestivamente, a mezzo telegramma o fax (numero 06517052774), al Ministero della difesa - Direzione generale per il personale militare - I Reparto - 1^a Divisione reclutamento ufficiali - 4^a Sezione - viale dell'Esercito n. 186 - 00143 Roma, ogni variazione del recapito indicato nella domanda che venga a verificarsi durante l'espletamento del concorso.

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per l'eventuale dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte del concorrente ovvero da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento del recapito stesso indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore;

- e) il possesso della laurea magistrale/specialistica di cui al precedente articolo 2, comma 1, lettera c), la durata legale del corso di studi universitari seguito, l'Università presso la quale è stata conseguita con il relativo indirizzo, la data di conseguimento e la votazione riportata;
- f) il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo, l'Università presso la quale è stato conseguito, la relativa data e la votazione riportata;
- g) il possesso della cittadinanza italiana. In caso di doppia cittadinanza, il concorrente dovrà indicare, in apposita dichiarazione da allegare alla domanda, la seconda cittadinanza ed in quale Stato ha assolto, eventualmente, gli obblighi militari;
- h) il proprio stato civile;
- i) di godere dei diritti civili e politici;
- j) di non aver riportato condanne penali o applicazioni di pena ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale e di non avere in corso procedimenti penali e/o amministrativi per l'applicazione di misure di sicurezza o di prevenzione, né che risultino a proprio carico precedenti penali iscrivibili nel casellario giudiziale ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313. In caso contrario dovrà indicare, in apposita dichiarazione da allegare alla domanda, le condanne, le applicazioni di pena, i procedimenti a carico ed ogni altro eventuale precedente penale, precisando la data del provvedimento e l'Autorità giudiziaria che lo ha emanato ovvero presso la quale pende un eventuale procedimento penale per aver assunto la qualifica di imputato.
Dovrà impegnarsi, altresì, a comunicare al Ministero della difesa - Direzione generale per il personale militare - I Reparto - 1^a Divisione reclutamento ufficiali - 4^a Sezione - viale dell'Esercito n. 186 - 00143 Roma, qualsiasi variazione della propria posizione giudiziaria che intervenga successivamente alla dichiarazione di cui sopra fino alla nomina ad ufficiale in servizio permanente;
- k) gli eventuali servizi prestati come impiegato presso una pubblica amministrazione e di non essere stato destituito, dispensato o dichiarato decaduto dall'impiego presso l'amministrazione stessa ovvero prosciolto, d'autorità o d'ufficio, da precedente arruolamento nelle Forze armate o di polizia per motivi disciplinari o di inattitudine alla vita militare o per perdita permanente dei requisiti di idoneità fisica. Tale dichiarazione va resa anche se negativa;
- l) il servizio militare eventualmente prestato, con indicazione della durata e del grado rivestito. Se ufficiale di complemento o ufficiale in ferma prefissata, dovrà indicare la data di inizio del corso allievi ufficiali di complemento o del corso allievi ufficiali in ferma prefissata, il numero e la tipologia dello stesso. Inoltre, dovrà indicare:
 - 1) se ufficiale di complemento, la data di fine del servizio di prima nomina, l'eventuale ammissione alla ferma biennale non rinnovabile e la data di fine della ferma biennale;
 - 2) se ufficiale delle forze di completamento, i periodi di richiamo effettuati, la loro durata e l'esigenza per la quale è stato richiamato;
- m) solo se concorrente di sesso maschile dovrà dichiarare:
 - 1) il Centro documentale (ex distretto militare) o il Dipartimento militare marittimo /Capitaneria di porto o la Direzione territoriale del personale della Regione aerea

- competente per territorio o il Comando Aeronautica militare di Roma, di ascrizione in relazione alla residenza;
- 2) di non essere stato dichiarato obiettore di coscienza ovvero ammesso a prestare servizio sostitutivo civile ai sensi della legge 8 luglio 1998, n. 230, a meno che abbia presentato apposita dichiarazione irrevocabile di rinuncia allo status di obiettore di coscienza presso l'Ufficio nazionale per il servizio civile non prima che siano decorsi almeno cinque anni dalla data in cui è stato collocato in congedo, come disposto dalla legge 2 agosto 2007, n. 130. Tale dichiarazione va resa anche se negativa;
 - n) l'eventuale possesso di uno o più dei titoli di merito indicati nell'allegato B, che costituisce parte integrante del presente decreto. Il concorrente dovrà fornire, con le modalità di cui al successivo articolo 9, informazioni sui titoli posseduti;
 - o) l'eventuale possesso di uno o più dei titoli di preferenza previsti dall'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994 n. 487. Il concorrente dovrà fornire tutte le indicazioni utili a consentire all'Amministrazione di esperire con immediatezza i controlli previsti su tali titoli, che devono essere posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;
 - p) di avere titolo alla riserva di posti di cui all'articolo 9, comma 1 del decreto legge 1° gennaio 2010, n. 1, indicandone il motivo;
 - q) di essere a conoscenza dell'obbligo, qualora vincitore, di contrarre la ferma di cui al successivo articolo 12, comma 4;
 - r) di aver preso conoscenza del bando di concorso e di acconsentire, senza riserve, a tutto ciò che in esso è stabilito;
 - s) di prestare il proprio consenso al trattamento dei dati contenuti nella domanda, ai sensi delle disposizioni del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;
 - t) l'eventuale elenco dei documenti e/o dichiarazioni sostitutive allegati alla domanda di partecipazione.
3. Fermo restando il mancato accoglimento delle domande nei casi espressamente previsti nel presente articolo, la Direzione generale per il personale militare potrà chiedere la regolarizzazione delle domande che, sottoscritte e spedite nei termini, dovessero risultare formalmente irregolari per vizi sanabili, inesatte o non conformi al modello di domanda di cui al citato allegato A.

Articolo 4

Svolgimento del concorso

1. Lo svolgimento del concorso prevede:
 - a) accertamenti psico-fisici;
 - b) accertamenti attitudinali;
 - c) due prove scritte;
 - d) valutazione dei titoli di merito;
 - e) prova orale;
 - f) prova orale facoltativa di lingua straniera.I concorrenti ammessi ai predetti accertamenti e prove dovranno presentarsi muniti di carta d'identità o altro documento di riconoscimento provvisto di fotografia, in corso di validità, rilasciato da un'amministrazione dello Stato.
2. A mente dell'articolo 3, comma 3 del decreto ministeriale 4 aprile 2000, n. 114, i concorrenti - compresi quelli di sesso femminile che si siano trovati nelle condizioni di cui all'articolo 3, comma 2 dello stesso decreto ministeriale - all'atto dell'approvazione della graduatoria di merito del concorso (presumibilmente entro il 30 settembre 2010) dovranno essere risultati idonei in tutti gli accertamenti e prove previsti nel precedente comma 1. In caso contrario saranno esclusi dal concorso.

3. L'Amministrazione della difesa non risponderà di eventuale danneggiamento o perdita di oggetti personali che i concorrenti lasceranno incustoditi nel corso degli accertamenti e delle prove di cui al comma 1 del presente articolo.

Articolo 5 Commissioni

1. Con successivi decreti dirigenziali saranno nominate:
 - a) la commissione per gli accertamenti psico-fisici;
 - b) la commissione per gli ulteriori accertamenti sanitari;
 - c) la commissione per gli accertamenti attitudinali;
 - d) la commissione esaminatrice per le prove scritte, la valutazione dei titoli, le prove orali e la formazione della graduatoria di merito.
2. La commissione per gli accertamenti psico-fisici di cui al precedente comma 1, lettera a) sarà composta da:
 - a) un ufficiale medico in servizio permanente di grado non inferiore a Colonnello, presidente;
 - b) due ufficiali superiori medici in servizio permanente, membri;
 - c) un sottufficiale in servizio permanente appartenente alla categoria operatore sanitario specializzato, segretario.

Detta commissione si avvarrà del supporto di ufficiali medici specialisti dell'Amministrazione militare o di medici specialisti esterni.

3. La commissione per gli ulteriori accertamenti sanitari di cui al precedente comma 1, lettera b) sarà composta da:
 - a) un ufficiale medico in servizio permanente di grado non inferiore a Brigadier generale, presidente;
 - b) due ufficiali superiori medici in servizio permanente, membri;
 - c) un ufficiale in servizio permanente, segretario.

Gli ufficiali medici facenti parte di detta commissione dovranno essere diversi da quelli che abbiano fatto parte della commissione di cui al precedente comma 2.

4. La commissione per gli accertamenti attitudinali di cui al precedente comma 1, lettera c) sarà composta da:
 - a) un ufficiale in servizio permanente di grado non inferiore a Tenente Colonnello, presidente;
 - b) due ufficiali in servizio permanente di grado non inferiore a Maggiore, membri;
 - c) un ufficiale in servizio permanente, segretario.

Detta commissione si avvarrà del supporto di ufficiali ed esperti periti selettori, nonché di personale in servizio presso il Centro di selezione dell'Aeronautica militare per l'effettuazione della prova di efficienza fisica.

5. La commissione esaminatrice di cui al precedente comma 1, lettera d) sarà composta da:
 - a) un ufficiale di grado non inferiore a Generale di brigata aerea o grado corrispondente, in servizio permanente o in ausiliaria da non oltre tre anni, presidente;
 - b) due o più ufficiali di grado non inferiore a Maggiore in servizio permanente o in ausiliaria da non oltre tre anni ovvero docenti o funzionari delle amministrazioni pubbliche o estranei alle medesime, esperti nelle materie oggetto del concorso, membri;
 - c) un docente o esperto, che potrà essere diverso in funzione della lingua prescelta dai concorrenti, membro aggiunto per le prove orali obbligatoria e facoltativa di lingua straniera;
 - d) un ufficiale in servizio permanente, di grado non inferiore a Tenente, ovvero un dipendente civile dell'Amministrazione della difesa appartenente alla terza area funzionale, segretario senza diritto di voto.

I membri aggiunti interverranno nelle fasi espressamente indicate ed avranno diritto di voto solo per le materie di pertinenza.

Articolo 6

Accertamenti psico-fisici

1. I candidati al concorso che non riceveranno comunicazione di esclusione dovranno presentarsi presso l'Istituto medico legale dell'Aeronautica militare di Roma, via Piero Gobetti n. 2, il 28 aprile 2010, alle 0800, per essere sottoposti, con riserva di accertamento del possesso dei requisiti di partecipazione al concorso, agli accertamenti psico-fisici. Eventuale modificazione della data di svolgimento di detti accertamenti sarà resa nota mediante avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale, 4^a serie speciale del 13 aprile 2010, che avrà valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i concorrenti. I candidati dovranno essere muniti dei documenti indicati nel successivo comma 2 e, durante il periodo di permanenza presso il predetto Istituto, potranno fruire di vitto ed alloggio a carico dell'amministrazione, compatibilmente con le disponibilità logistiche esistenti.

Coloro che non si presenteranno nel giorno previsto saranno considerati rinunciatari e, quindi, esclusi dal concorso, quali che siano le ragioni dell'assenza, comprese quelle dovute a causa di forza maggiore.

2. I concorrenti, all'atto della presentazione presso l'Istituto medico legale dell'Aeronautica militare di Roma, dovranno consegnare i seguenti documenti:
 - a) referto attestante la recente effettuazione (da non più di tre mesi) dei sottoelencati esami ematochimici:
 - 1) emocromo completo;
 - 2) VES;
 - 3) markers virali delle epatiti: anti-HAV, HbsAg, anti-HBs, anti-HBc ed anti-HCV;
 - 4) glicemia;
 - 5) creatininemia;
 - 6) colesterolemia;
 - 7) trigliceridemia;
 - 8) transaminasemia (ALT-AST);
 - 9) bilirubinemia totale e frazionata;
 - 10) gamma GT;
 - 11) G6PD metodo quantitativo (per tale certificato non è previsto alcun termine di validità);
 - 12) analisi completa delle urine con esame del sedimento.

Ai sensi dei decreti dirigenziali emanati dal Direttore generale della sanità militare il 30 agosto 2007 e il 20 settembre 2007, nonché della relativa direttiva tecnica di attuazione emanata dalla Direzione generale della sanità militare in data 11 gennaio 2009, i candidati che presentano alterazioni dell'enzima G6PD, consapevoli delle sanzioni civili e penali cui potranno andare incontro in caso di dichiarazione mendace, dovranno far compilare dal proprio medico di fiducia di cui all'articolo 25 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 e controfirmare il modello di certificato riportato nell'allegato C, che costituisce parte integrante del presente decreto. Il certificato dovrà avere una data di rilascio non anteriore a sei mesi a quella di presentazione. Tale modello sarà presentato dai candidati alla commissione per gli accertamenti psico-fisici.

I candidati in questione, se giudicati idonei dalla predetta commissione, dovranno sottoscrivere la dichiarazione di ricevuta informazione e di responsabilizzazione di cui all'allegato D, che costituisce parte integrante del presente decreto;

- b) certificato di idoneità all'attività sportiva agonistica per l'atletica leggera/nuoto, in corso di validità (il documento dovrà avere validità annuale con scadenza fino al 31 ottobre dell'anno corrente), rilasciato da medici appartenenti alla Federazione medico-sportiva italiana ovvero a strutture sanitarie pubbliche o private accreditate, che esercitano in tali ambiti la professione di medico specializzato in medicina dello sport;

- c) referto, rilasciato non oltre i due mesi precedenti la data di presentazione agli accertamenti psico-fisici, attestante l'esito del test per l'accertamento della positività per anticorpi anti HIV, determinato con test ELISA di 3^a e 4^a generazione;
- d) solo se concorrenti di sesso femminile dovranno, inoltre, presentare:
 - 1) ecografia pelvica con relativo referto, eseguita entro i tre mesi precedenti la data degli accertamenti psico-fisici;
 - 2) referto attestante l'esito del test di gravidanza (mediante analisi su sangue o urine), effettuato entro i sette giorni precedenti la data di presentazione agli accertamenti psico-fisici.

Tutti gli esami strumentali e di laboratorio chiesti ai candidati dovranno essere effettuati presso strutture sanitarie pubbliche, anche militari, o private accreditate con il Servizio sanitario nazionale. In quest'ultimo caso dovrà essere prodotta anche l'attestazione in originale della struttura sanitaria medesima comprovante detto accreditamento. La documentazione sanitaria relativa agli esami eseguiti dovrà essere prodotta in originale o in copia conforme. La mancata presentazione anche di uno solo dei suddetti documenti sanitari comporterà l'esclusione dal concorso. Il candidato, qualora ne sia in possesso, potrà produrre anche eventuali esami radiografici del torace.

- 3. La commissione di cui al precedente articolo 5, comma 1, lettera a):
 - a) acquisirà i documenti indicati nel comma 2 del presente articolo, necessari all'effettuazione degli accertamenti psico-fisici ed attitudinali;
 - b) per i concorrenti di sesso femminile, in caso di accertato stato di gravidanza, non potrà in nessun caso procedere agli accertamenti di cui alla successiva lettera c) e dovrà astenersi dalla pronuncia del giudizio, a mente dell'articolo 3, comma 2 del decreto ministeriale 4 aprile 2000, n. 114, citato nelle premesse, secondo il quale lo stato di gravidanza costituisce temporaneo impedimento all'accertamento dell'idoneità al servizio militare;
 - c) disporrà per tutti i concorrenti, tranne quelli per i quali ricorra il caso di cui alla precedente lettera b), il seguente protocollo diagnostico:
 - 1) esame obiettivo generale con valutazione antropometrica;
 - 2) visita cardiologica con ECG a riposo;
 - 3) visita otorinolaringoiatrica con esame audiometrico;
 - 4) visita oculistica;
 - 5) visita ginecologica (solo per i concorrenti di sesso femminile);
 - 6) visita psichiatrica (colloquio e test psicometrici);
 - 7) analisi delle urine per la ricerca di eventuali cataboliti di sostanze stupefacenti e/o psicotrope quali amfetamine, cannabinoidi, barbiturici, oppiacei e cocaina. In caso di positività, disporrà l'effettuazione sul medesimo campione del test di conferma (gascromatografia con spettrometria di massa);
 - 8) controllo dell'abuso sistematico di alcool mediante ricerca della CDT e, in caso di positività, effettuazione sul medesimo campione del test di conferma mediante HPLC.

La commissione potrà, inoltre, procedere ad ogni ulteriore indagine ritenuta utile per consentire una adeguata valutazione clinica e medico-legale.

Gli interessati, all'atto della presentazione, dovranno rilasciare un'apposita dichiarazione di consenso informato all'effettuazione del protocollo diagnostico, nonché un'ulteriore dichiarazione di consenso informato all'esecuzione del protocollo vaccinale, in conformità a quanto riportato nell'allegato E, che costituisce parte integrante del presente decreto.

- 4. Gli accertamenti di cui al presente articolo saranno volti al riconoscimento dell'idoneità psico-fisica dei concorrenti al servizio incondizionato quali ufficiali nel ruolo normale dell'Aeronautica militare. I concorrenti che durante la visita non risulteranno in possesso anche di uno solo dei requisiti prescritti saranno giudicati inidonei ed esclusi dal concorso. Saranno giudicati idonei i concorrenti che risulteranno di statura non inferiore a m. 1,65, se di sesso maschile, e a m. 1,61, se di sesso femminile, nonché in possesso degli ulteriori requisiti

fisici previsti dalla normativa e dalle direttive vigenti, citati nelle premesse, ed ai quali sia stato attribuito il seguente profilo sanitario minimo:

PS	CO	AC	AR	AV	LS	LI	VS	AU
2	2	2	2	2	2	2	2	2.

5. La commissione, seduta stante, comunicherà al concorrente l'esito degli accertamenti psico-fisici, sottoponendogli il verbale contenente uno dei seguenti giudizi:
- “idoneo quale ufficiale in servizio permanente del ruolo normale del Corpo sanitario aeronautico”;
 - “inidoneo quale ufficiale in servizio permanente del ruolo normale del Corpo sanitario aeronautico”, con l'indicazione della causa di inidoneità.

Il giudizio riportato negli accertamenti psico-fisici è definitivo. Pertanto, i concorrenti giudicati inidonei saranno esclusi dalle ulteriori prove concorsuali.

6. I concorrenti giudicati inidonei potranno, tuttavia, far pervenire al Ministero della difesa - Direzione generale per il personale militare - I Reparto - 1^a Divisione reclutamento ufficiali - 4^a Sezione - casella postale 15317 - 00143 Roma, improrogabilmente entro il decimo giorno successivo a quello di effettuazione degli accertamenti psico-fisici, anticipandola via fax al numero 06517052774, specifica istanza di ulteriori accertamenti sanitari, corredata di idonea documentazione rilasciata da una struttura sanitaria pubblica, relativamente alle cause che hanno determinato il giudizio di inidoneità.

Non saranno prese in considerazione istanze prive della prevista documentazione ovvero pervenute oltre i termini perentori sopraindicati.

In caso di accoglimento dell'istanza, i concorrenti riceveranno dalla Direzione generale per il personale militare la relativa comunicazione.

In caso di mancato accoglimento dell'istanza, invece, i concorrenti riceveranno comunicazione che il giudizio di inidoneità riportato al termine degli accertamenti psico-fisici dovrà intendersi confermato.

Il giudizio circa l'idoneità psico-fisica dei concorrenti di cui al presente comma, in caso di accoglimento dell'istanza, sarà espresso dalla commissione di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b) a seguito di valutazione della documentazione allegata all'istanza ovvero, solo qualora la commissione stessa lo ritenesse necessario, a seguito di ulteriori accertamenti sanitari.

Il giudizio espresso da detta commissione è definitivo. Pertanto, i concorrenti giudicati inidonei anche a seguito della valutazione sanitaria o degli ulteriori accertamenti sanitari disposti, nonché quelli che abbiano rinunciato ai medesimi, saranno esclusi dal concorso.

Articolo 7

Accertamenti attitudinali

1. I concorrenti risultati idonei al termine degli accertamenti psico-fisici dovranno presentarsi il 29 e il 30 aprile 2010, alle 0800, presso il Centro di selezione dell'Aeronautica militare - Aeroporto militare di Guidonia (Roma) - ingresso principale di piazzale Tenente colonnello Marco SIMONE (già via Roma), muniti di tenuta ginnica e scarpe da ginnastica (per la prova di efficienza fisica), per essere sottoposti agli accertamenti volti al riconoscimento dell'idoneità sotto il profilo attitudinale. Eventuali modificazioni delle date di svolgimento di detti accertamenti saranno rese note mediante avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale, 4^a serie speciale del 13 aprile 2010, che avrà valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i concorrenti. Gli accertamenti attitudinali, cui provvederà la commissione di cui al precedente articolo 5, comma 1, lettera c), consisteranno:
- nello svolgimento di una serie di prove psico-attitudinali integrate da un colloquio individuale, allo scopo di valutare:
 - la maturazione globale intesa come personalità armonicamente evoluta, caratterizzata da spiccato senso di responsabilità, adeguata esperienza di vita, capacità di integrazione

- all'ambiente;
- 2) la stabilità emotiva intesa come sintonia nelle reazioni comportamentali, contraddistinta da stabilità dell'umore, fiducia in se stesso ed efficace controllo emotivo - motorio, in relazione anche alle particolari condizioni stressanti delle attività e degli ambienti in cui saranno chiamati ad operare;
 - 3) le facoltà intellettive intese come doti di intelligenza che consentano una valida elaborazione dei processi mentali con riguardo alla capacità di ideazione e di valutazione, alle capacità decisionali, di sintesi e di giudizio, nonché alla maturità di pensiero;
 - 4) il comportamento sociale inteso come integrazione socio-ambientale, con riguardo al senso di responsabilità, alla capacità di adattamento alle norme e alla disciplina, alla socievolezza, all'adattabilità allo specifico ambiente di lavoro, alla capacità di affermazione nel gruppo per dignità e iniziativa;
 - 5) le capacità adattive intese come flessibilità cognitiva, adeguata capacità di soluzione dei problemi, adeguata capacità di gestione dello stress, sufficiente motivazione quale insieme di fattori indicativi dell'interesse del soggetto e della sua capacità a ricoprire determinati ruoli professionali ed a confrontarsi in modo efficace con le norme e con le istanze sociali dell'ambiente militare specifico;
- b) nell'effettuazione di una prova di efficienza fisica, consistente in una corsa piana di metri 800, da effettuarsi secondo le modalità ed i criteri riportati in allegato F, che costituisce parte integrante del presente decreto.
2. I concorrenti di cui al precedente articolo 6, comma 6 saranno sottoposti a detti accertamenti solo se verranno giudicati idonei a seguito della valutazione della documentazione allegata all'istanza di ulteriori accertamenti o degli ulteriori accertamenti sanitari disposti.
 3. Al termine degli accertamenti attitudinali, la commissione esprimerà nei confronti di ciascun concorrente un giudizio di idoneità o di inidoneità. Detto giudizio, che sarà comunicato agli interessati seduta stante, per iscritto, è definitivo. Pertanto, i concorrenti giudicati inidonei saranno esclusi dal concorso.
 4. Le commissioni di cui al precedente articolo 5, comma 1, lettere a), b) e c) dovranno far pervenire i relativi verbali al Ministero della difesa - Direzione generale per il personale militare - I Reparto - 1ª Divisione reclutamento ufficiali - 4ª Sezione - viale dell'Esercito n. 186 - 00143 - Roma, entro il terzo giorno dalla data di completamento degli accertamenti.

Articolo 8 Prove scritte

1. I concorrenti risultati idonei al termine degli accertamenti attitudinali di cui al precedente articolo 7 dovranno sostenere le seguenti prove scritte:
 - a) 1ª prova, consistente nello svolgimento di un elaborato con quesiti a risposta sintetica;
 - b) 2ª prova, consistente nella risoluzione di quesiti a risposta multipla predeterminata.Le materie sulle quali verteranno le prove scritte e i relativi programmi sono riportati nell'allegato G, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Dette prove si svolgeranno nelle date e nella sede che saranno rese note mediante avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale, 4ª serie speciale del 7 maggio 2010, che avrà valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i concorrenti.

Nella stessa Gazzetta ufficiale, 4ª serie speciale del 7 maggio 2010 la pubblicazione di tale avviso potrà essere rinviata ad una data successiva.
2. I concorrenti saranno tenuti a presentarsi, senza attendere alcun preavviso, entro le 0730, nella sede e nei giorni previsti, muniti di documento di riconoscimento di cui all'articolo 4, comma 1 e di penna a sfera ad inchiostro indelebile nero, mentre la carta sarà loro fornita sul posto. Coloro che risulteranno assenti al momento dell'inizio di ciascuna prova saranno considerati

rinunciatarci e, quindi, esclusi dal concorso, quali che siano le ragioni dell'assenza, comprese quelle dovute a causa di forza maggiore.

3. Per quanto concerne le modalità di svolgimento delle prove, saranno osservate le disposizioni degli articoli 11, 12, 13 e 14 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.
4. Le prove scritte si intenderanno superate se il concorrente avrà conseguito in ciascuna di esse un punteggio non inferiore a 21/30. Tale punteggio sarà utile per la formazione della graduatoria di cui al successivo articolo 11.
5. I concorrenti risultati idonei riceveranno da parte della Direzione generale per il personale militare apposita comunicazione del superamento delle predette prove, a mezzo lettera raccomandata o telegramma o, qualora possibile, con messaggio di posta elettronica.
6. I concorrenti che non avranno superato le prove scritte non riceveranno alcuna comunicazione, ma potranno chiedere informazioni sull'esito delle stesse, a partire dal trentesimo giorno successivo alla data di svolgimento, al Ministero della difesa - Direzione generale per il personale militare - Sezione relazioni con il pubblico - viale dell'Esercito n. 186 - 00143 Roma - tel. 06517051012, ovvero consultare il sito web "www.persomil.difesa.it."

Articolo 9

Valutazione dei titoli di merito

1. La commissione di cui al precedente articolo 5, comma 1, lettera d) dopo le prove scritte di cui all'articolo 8 e prima della relativa correzione, procederà alla valutazione dei titoli di merito dei concorrenti che abbiano sostenuto entrambe le prove. L'esito della valutazione sarà reso noto agli interessati prima dell'effettuazione delle prove orali.
2. E' onere dei concorrenti fornire informazioni dettagliate su ciascuno dei titoli posseduti, tra quelli indicati nel citato allegato B, ai fini della loro corretta valutazione da parte della commissione esaminatrice. A tale scopo i concorrenti dovranno produrre a corredo della domanda di partecipazione al concorso eventuale documentazione probatoria ovvero una o più dichiarazioni sostitutive rilasciate ai sensi delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Le pubblicazioni di carattere tecnico-scientifico dovranno essere necessariamente allegate alla domanda.
3. Formeranno oggetto di valutazione da parte della predetta commissione, fermo restando quanto precisato per le pubblicazioni di carattere tecnico-scientifico, solo i titoli di merito posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso, per i quali i concorrenti abbiano fornito, entro la data medesima, analitiche e complete informazioni con una delle modalità suindicate.
4. La commissione disporrà di un punteggio complessivo fino ad un massimo di 10 punti, ripartiti secondo quanto riportato nel citato allegato B.

Articolo 10

Prove orali

1. I concorrenti che avranno superato le prove scritte saranno ammessi, a mezzo lettera raccomandata o telegramma o, qualora possibile, con messaggio di posta elettronica o sms (secondo quanto indicato nella domanda di partecipazione), a sostenere la prova orale, con l'indicazione della sede e della data di svolgimento della stessa.
2. Coloro che risulteranno assenti nel giorno stabilito saranno considerati rinunciatarci e, quindi, esclusi dal concorso, quali che siano le ragioni dell'assenza, comprese quelle dovute a causa di forza maggiore.
3. Le modalità di svolgimento e il programma della prova orale sono riportati nel paragrafo 2 del citato allegato G.
4. La prova orale si intenderà superata se il concorrente avrà riportato una votazione non inferiore

a 21/30, utile ai fini della formazione della graduatoria di cui al successivo articolo 11.

I concorrenti che avranno superato la prova orale, sempreché lo abbiano chiesto nella domanda di partecipazione al concorso, sosterranno, in aggiunta a quella obbligatoria di lingua inglese, la prova orale facoltativa di lingua straniera (non più di due lingue scelte tra la francese, la spagnola e la tedesca) indicata nella domanda stessa, con le modalità riportate nel paragrafo 3 del citato allegato G.

5. Ai concorrenti che supereranno la prova orale facoltativa di lingua straniera sarà assegnato un punteggio aggiuntivo in relazione al voto conseguito in ciascuna delle lingue prescelte, così determinato:
 - a) da 0 a 20,999/30: punti 0;
 - b) da 21/30 a 23,999/30: punti 1;
 - c) da 24/30 a 26,999/30: punti 1,50;
 - d) da 27/30 a 30/30: punti 2.

Articolo 11

Graduatoria di merito

1. La graduatoria di merito degli idonei sarà formata dalla commissione esaminatrice secondo l'ordine del punteggio conseguito da ciascun candidato, ottenuto sommando:
 - a) la media dei punteggi conseguiti nelle prove scritte;
 - b) il punteggio riportato nella prova orale;
 - c) l'eventuale punteggio attribuito per i titoli di merito;
 - d) l'eventuale punteggio aggiuntivo conseguito in ciascuna prova orale facoltativa di lingua straniera.
2. Nel decreto di approvazione della graduatoria si terrà conto della riserva del posto per gli ufficiali ausiliari di cui all'articolo 26, comma 3 del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215 e di eventuale ulteriore riserva per gli aventi titolo di cui all'articolo 9, comma 1 del decreto legge 1° gennaio 2010, n. 1. I posti riservati, qualora non ricoperti per carenza di riservatari idonei, saranno devoluti a favore di altri concorrenti idonei secondo l'ordine della graduatoria di merito.
3. Fermo restando quanto indicato nel precedente comma 2, nel decreto di approvazione della graduatoria si terrà conto, a parità di merito, dei titoli di preferenza eventualmente posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande, che i concorrenti hanno dichiarato nella domanda di partecipazione al concorso o in apposita dichiarazione sostitutiva allegata alla medesima. In assenza di titoli di preferenza, sempre a parità di merito, sarà preferito il concorrente più giovane d'età, in applicazione del secondo periodo dell'articolo 3, comma 7 della legge 15 maggio 1997, n. 127, come aggiunto dall'articolo 2, comma 9 della legge 16 giugno 1998, n. 191.
4. Saranno dichiarati vincitori - purché non siano sopravvenuti gli elementi impeditivi di cui all'articolo 1, comma 2 del presente decreto - i concorrenti che, per quanto indicato nei commi precedenti, si collocheranno utilmente nella graduatoria di merito.
5. Il decreto di approvazione della graduatoria sarà pubblicato nel Giornale ufficiale del Ministero della difesa. Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso inserito nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana. Inoltre, esso sarà pubblicato, a puro titolo informativo, nel sito web "www.persomil.difesa.it".

Articolo 12

Nomina

1. I vincitori del concorso, acquisito l'atto autorizzativo eventualmente prescritto, saranno

2. Il conferimento della nomina è subordinato all'accertamento, anche successivo alla nomina stessa, del possesso dei requisiti della condotta e delle qualità morali di cui all'articolo 2 del presente decreto.
3. I vincitori - sempreché non siano sopravvenuti gli elementi impeditivi di cui all'articolo 1, comma 2 del presente decreto - saranno invitati ad assumere servizio in via provvisoria, con riserva dell'accertamento del possesso dei requisiti prescritti per la nomina e del superamento del corso applicativo di cui al successivo comma 4.
4. Dopo la nomina essi frequenteranno un corso applicativo di durata non superiore ad un anno accademico, con le modalità stabilite dallo Stato maggiore dell'Aeronautica.
All'atto della presentazione al corso, gli ufficiali dovranno contrarre una ferma di cinque anni decorrente dalla data di inizio del corso medesimo, che avrà pieno effetto, tuttavia, solo al superamento del corso applicativo. Il rifiuto di sottoscrivere la ferma comporterà la revoca della nomina.
La mancata presentazione al corso applicativo comporterà la decadenza dalla nomina, ai sensi dell'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.
Nel caso in cui alcuni dei posti messi a concorso risulteranno non ricoperti per rinuncia o decadenza di vincitori, la Direzione generale per il personale militare potrà procedere all'ammissione al corso, entro 1/12 della durata del corso stesso, di altrettanti concorrenti idonei, secondo l'ordine della graduatoria di cui al precedente articolo 11.
5. Il concorrente di sesso femminile nominato Tenente in servizio permanente che, trovandosi nelle condizioni previste dall'articolo 10 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, non possa frequentare il corso applicativo sarà rinviato d'ufficio al corso successivo.
6. Nei confronti degli ufficiali che supereranno il corso applicativo, la riserva di cui al precedente comma 3 verrà sciolta e l'anzianità relativa verrà rideterminata in base alla media del punteggio ottenuto nella graduatoria del concorso e di quello conseguito nella graduatoria di fine corso. Per gli ufficiali appartenenti alle forze di completamento si applicheranno le disposizioni previste dall'articolo 25, comma 4 del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215.
7. Coloro che non supereranno o non porteranno a compimento il corso applicativo, se provenienti dalla vita civile saranno collocati in congedo, se provenienti dal personale in servizio saranno restituiti ai ruoli di provenienza. In quest'ultimo caso il periodo di durata del corso sarà computato per intero ai fini dell'anzianità di servizio.

Articolo 13

Accertamento dei requisiti

1. Ai fini dell'accertamento dei requisiti di cui all'articolo 2 del presente decreto, la Direzione generale per il personale militare provvederà a chiedere alle amministrazioni pubbliche ed agli enti competenti la conferma di quanto dichiarato dai candidati nelle domande di partecipazione al concorso e nelle dichiarazioni sostitutive eventualmente prodotte. Il certificato del casellario giudiziale verrà acquisito d'ufficio.
2. Fermo restando quanto previsto in materia di responsabilità penale dall'articolo 76 del già citato decreto presidenziale 28 dicembre 2000, n. 445, se dal controllo di cui al precedente comma 1 emergerà la mancata veridicità del contenuto delle dichiarazioni, il dichiarante decadrà dai benefici eventualmente conseguiti con il provvedimento emanato sulla base delle dichiarazioni

non veritiere.

Articolo 14 Esclusioni

1. La Direzione generale per il personale militare può, con provvedimento motivato, escludere in ogni momento dal concorso i concorrenti che non saranno ritenuti in possesso dei prescritti requisiti, nonché dichiarare i medesimi decaduti dalla nomina ad ufficiale in servizio permanente, se il difetto dei requisiti sarà accertato dopo la nomina.

Articolo 15 Spese di viaggio - Licenza

1. Le spese per i viaggi da e per le sedi degli accertamenti e delle prove di cui all'articolo 4 del presente decreto sono a carico dei concorrenti.
2. I concorrenti, se militari in servizio, potranno fruire della licenza straordinaria per esami, compatibilmente con le esigenze di servizio, fino ad un massimo di trenta giorni, nei quali dovranno essere computati i giorni di svolgimento dei predetti accertamenti e prove, nonché quelli necessari per il raggiungimento della sede ove si svolgeranno e per il rientro in sede. In particolare, detta licenza, cumulabile con la licenza ordinaria, potrà essere concessa nell'intera misura prevista oppure frazionata in due periodi, di cui uno non superiore a dieci giorni per le prove scritte. Se il concorrente mancherà di sostenere gli accertamenti e le prove d'esame per motivi dipendenti dalla sua volontà, la licenza straordinaria sarà computata in licenza ordinaria dell'anno in corso.

Articolo 16 Trattamento dei dati personali

1. Ai sensi degli articoli 11 e 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, i dati personali forniti dai concorrenti saranno raccolti presso il Ministero della difesa - Direzione generale per il personale militare - I Reparto - 1^a Divisione reclutamento ufficiali per le finalità di gestione del concorso e saranno trattati presso una banca dati automatizzata, anche successivamente all'eventuale instaurazione del rapporto di impiego per le finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo.
2. La comunicazione di tali dati è obbligatoria ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione. Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate allo svolgimento del concorso o alla posizione giuridico - economica dei concorrenti, nonché, in caso di esito positivo, ai soggetti di carattere previdenziale.
3. L'interessato gode dei diritti di cui all'articolo 7 del citato decreto legislativo, tra i quali il diritto di accesso ai dati che lo riguardano, il diritto di rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.
4. Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti del Direttore generale per il personale militare, titolare del trattamento. Responsabile del trattamento è il Direttore della 1^a Divisione reclutamento ufficiali della Direzione generale per il personale militare.

Il presente decreto, sottoposto al controllo ai sensi della normativa vigente, sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 24 febbraio 2010

F.to
(Generale di corpo d'armata Mario ROGGIO)